

Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra Italia e Panama

Firmato a Panama il 7 ottobre 1965 e ratificato nel 1968, il trattato sancisce relazioni privilegiate tra i due Paesi, stabilendo principi di cooperazione economica, libertà commerciale, protezione degli investimenti e parità di trattamento tra cittadini e imprese.

LEGGE 13 febbraio 1968, n. 308 Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965. Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato. Art. 2 Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali. TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE Italia e Panama stabiliscono relazioni basate sul principio del trattamento nazionale e della nazione più favorita. Art. 1–42 Il trattato disciplina: - libertà di ingresso, soggiorno e stabilimento - diritti civili ed economici - protezione degli investimenti - accesso alla giustizia - libertà commerciale e di navigazione - norme fiscali e doganali - trasferimento capitali - cooperazione economica - regolamentazione dei trasporti e del commercio - risoluzione delle controversie tramite arbitrato internazionale - durata e rinnovo automatico PROTOCOLLO Parte integrante del trattato con chiarimenti interpretativi. SCAMBIO DI NOTE Comunicazioni ufficiali tra le Parti per l'applicazione del trattato. Firmato a Panama il 7 ottobre 1965. Ratificato nel 1968.

LEGGE 13 febbraio 1968, n. 308

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello scambio di note del 18 maggio 1967.

Vigente al: 26-4-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 ed il relativo scambio di note effettuato a Panama il 18 maggio 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformità all'articolo 42 dello stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1968

SARAGAT

MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY - NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE

TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE

fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Panama

Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica del Panama, animati dal comune desiderio di rendere sempre più operante l'amicizia tra i loro Stati e di promuovere i reciproci rapporti economici dando loro la forma più libera, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione basato, in generale, sul principio del trattamento nazionale accordato reciprocamente e su quello del trattamento della nazione più favorita.

A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

Per la Repubblica italiana:

S. E. Raffaele CLEMENTI di S. MICHELE

Per la Repubblica del Panama:

S. E. Fernando ELETA

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, nel rispetto delle leggi, salvo motivi di ordine pubblico, sicurezza o sanità.

È garantito il diritto di lasciare il territorio, salvo motivi penali o fiscali.

L'espulsione è possibile solo per motivi gravi e con garanzie procedurali.

Articolo 2

È garantita libertà di pensiero, culto, associazione e attività economica.

È riconosciuto il diritto di stipulare contratti, possedere beni e svolgere attività lecite.

È escluso il diritto implicito a svolgere attività politica.

È garantita la libertà di stampa e informazione.

Articolo 3

I cittadini godono protezione e sicurezza giuridica.

Non possono essere trattati in modo meno favorevole dei nazionali.

È garantita assistenza consolare in caso di arresto.

Articolo 4

Esenzione da servizio militare nell'altro Stato.

Esenzione da obblighi pubblici personali, salvo casi civili generali.

Parità di trattamento per requisizioni e indennizzi.

Articolo 5

Protezione dei beni e investimenti.

Esproprio solo per interesse pubblico e con indennizzo adeguato.

Applicazione del principio della nazione più favorita.

Articolo 6

Accesso alla giustizia e tutela dei diritti in condizioni di parità con i cittadini.

Articolo 7

Trattamento equo e libertà di commercio e navigazione.

Articolo 8

Diritto di esercitare attività economiche e costituire società.

Divieto di discriminazione per imprese straniere.

Applicazione del principio della nazione più favorita.

Articolo 9–13

Regolazione del lavoro, residenza, diritti economici e fiscali.

Divieto di discriminazione fiscale.

Libertà contrattuale e patrimoniale.

Articolo 14–18

Cooperazione economica e scientifica.

Protezione proprietà industriale.

Libera circolazione dei capitali.

Applicazione del principio della nazione più favorita nel commercio.

Articolo 19–23

Norme doganali, certificati di origine, tassazione interna e regolamentazione commerciale.

Articolo 24–34

Regole su imprese pubbliche, navigazione marittima, porti, transito e trasporti.

Articolo 35–40

Definizioni, eccezioni per sicurezza nazionale, applicazione del trattamento più favorevole.

Articolo 41

Risoluzione delle controversie tramite arbitrato o Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 42

Entrata in vigore dopo ratifica.

Durata iniziale di 10 anni con rinnovo automatico.

Possibilità di denuncia con preavviso.

PROTOCOLLO

Parte integrante del trattato con chiarimenti interpretativi, tra cui:

- definizione di sanità pubblica

- doppia cittadinanza e servizio militare
 - limiti su aviazione, telecomunicazioni e cabotaggio
 - riconoscimento documenti e cittadinanza
-

SCAMBIO DI NOTE (1965–1967)

Comunicazioni ufficiali tra Italia e Panama su:

- limitazioni costituzionali panamensi (es. proprietà immobiliari)
 - riconoscimento certificati navali
 - commissione tecnica per navigazione
 - interpretazione del trattato (esclusione cabotaggio)
-

FIRMA

Fatto a Panama, il 7 ottobre 1965

in doppio originale in italiano e spagnolo

Per l'Italia:

Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE

Per Panama:

Fernando ELETA

Testo raccolto da Caporaso & Partners Law Office per Residenza Panama per Italiani